

**STUDIO LEGALE AVV. ELDA BISCEGLIA**  
**VIA NETTUNO, 5 71016 SAN SEVERO (FG)**  
 Tel. - Fax 0882 222020  
 Tel. Cell. 392 8436522  
 Pec: [bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it)  
 P. Iva 03311840718  
 Cod. Fisc. BSCLDE72H51I1580

**STUDIO LEGALE AVV. CIRO FRANCO**  
**VIA VALLISNERI, 17/F SCANDIANO (RE)**  
 Tel. – Fax 0522 766687  
 Pec: [franco.ciro@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:franco.ciro@avvocatifoggia.legalmail.it)  
 Cod. fisc. FRN CRI 64L19 H926C  
 P.Iva 02235190713

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 669 BIS E 700 C.P.C.**  
**CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER: Sig.ra Carmela D'Argento**, nata a San Severo (FG) il 23.08.1979 ed ivi residente alla via Mario Carli n. 35, cod. fisc. DRG CML 79M63 I158D, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Elda Bisceglia del Foro di Foggia, con studio in San Severo (FG) alla via Nettuno n. 5 (cod. fisc. avv. Elda Bisceglia: BSC LDE 72H51 I158O; pec: [bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it); telefax: 0882 222020), e dall'Avv. Ciro Franco del Foro di Foggia, con studio in Scandiano (RE) alla via Vallisneri n. 17/F (cod. fisc. avv. Ciro Franco: FRN CRI 64L19 H926C; pec: [franco.ciro@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:franco.ciro@avvocatifoggia.legalmail.it); telefax: 0522 766687), in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi inerenti il procedimento via telefax al n. **fax 0522 766687** nonchè all'indirizzo pec [bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it), ed **elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ciro Franco in Scandiano (RE), via Vallisneri n. 17** -

**RICORRENTE**

**CONTRO:**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore***, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, Cap 00153 (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna (BO) alla via Guido Reni n. 4 – Cap 40125;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente *pro tempore***, con sede in Bologna (BO) alla via de' Castagnoli n. 1 (C.F. 80062970373), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna (BO) – Cap 40125, alla via Guido Reni n. 4;



- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna in persona del Dirigente pro tempore** (C.F. 80007160395), con sede in Ravenna (RA) – Cap 48121, alla via di Roma n. 69, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna – Cap 40125, alla via Guido Reni n. 4

### **RESISTENTI**

#### ***Nonché nei confronti di:***

tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali **AAAA – EEEE** delle graduatorie ad esaurimento (**GAE**) valide e relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero vigenti per tali anni scolastici, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna per le classi concorsuali AAAA – EEEE – PPPP, vigenti e relative al triennio 2014/2017, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'odierna ricorrente

#### ***- Litisconsorti – Potenziali resistenti***

Per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento – aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Ravenna, valide, vigenti e relative al triennio A.S. 2014/2017, per le classi di concorso AAAA – EEEE, nella posizione e con i punti di diritto spettanti, da utilizzarsi per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'immissione in ruolo nella predetta provincia e per le suddette classi di concorso, e comunque ad ogni effetto di legge e delle disposizioni vigenti.

Con richiesta, per la suindicata motivazione, della più vicina fissazione dell'udienza di comparizione, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga doversi provvedere nel contraddittorio delle parti.

### **PREMESSO**

L'odierna ricorrente è in possesso del seguente titolo: “Diploma di maturità magistrale Pedagogico Sociale C.M. 27”, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale “E. Pestalozzi” di San Severo (FG), con votazione ottantadue/centesimi, nell'anno scolastico 1998-1999, che dichiara con il presente ricorso quale titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA – EEEE – PPPP, e che si allega (**doc.1** - copia diploma magistrale, con attestazione di conformità all'originale).

La ricorrente ha altresì conseguito, ai suddetti fini, ulteriore “Attestato di qualifica professionale” conseguito in “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale”, monte ore 240 (rif.:



Conferenza Stato, Regioni, Città e autonomie locali – accordo quadro 19 giugno 2003), conseguendo la qualifica di “Educatore per la prima infanzia” (rif.: Determina Dirigenziale Provincia di Foggia n. 2705 del 08.09.2008), attestato conferito/rilasciato dall’Università Popolare “F. Caracciolo”, sede di San Severo (**doc. 2** – copia attestato di qualifica professionale).

La ricorrente è attualmente inserita nelle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di *II fascia* presso la Provincia di Ravenna, avendo presentato domanda per l’inserimento in detta graduatoria in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso AAAA – EEEE (**doc. 3** – Mod. A1 – II fascia 2014/2017; **doc. 4** – Mod. B – II fascia 2014/2017).

La ricorrente aveva altresì, in precedenza, presentato domanda per l’inserimento della medesima nelle Graduatorie d’Istituto - *III fascia* della Provincia di Ravenna, in sede di aggiornamento per il triennio 2011/2014, con domanda inoltrata presso l’Istituto “F. Mordani” in Ravenna – I.C. Novello, in relazione alla quale ha formulato, al fine di produrne copia in giudizio, istanza di accesso agli atti in data 29.06.2015, cui si è fatto seguito in data 17.07.2015 mediante invio della documentazione richiesta (**doc. 5** – copia lettera trasmissione dell’I.C. “G.Novello”; **doc. 6** - scansione domanda inclusione III fascia AA.SS. 2011-2014; **doc. 7** – mod. B graduatorie III fascia AA.SS. 2011-2014).

Alla data odierna la ricorrente, come in premessa generalizzata, è dunque inserita a pieno titolo nelle Graduatorie di Circolo e d’Istituto di II Fascia presso la Provincia di Ravenna per le seguenti classi di concorso: classe di concorso **EEEE** – Scuola primaria; classe di concorso **AAAA** – Scuola d’Infanzia, precisando altresì, con il presente ricorso, e ad ogni effetto, l’interesse della medesima all’insegnamento per la classe concorsuale PPPP (indicata quale ulteriore classe concorsuale nella suindicata domanda di inserimento presentata dalla ricorrente in sede di aggiornamento), qualora si provveda all’istituzione ed attivazione dei relativi insegnamenti presso l’Ambito Territoriale scelto in sede di presentazione della domanda di inserimento per il triennio 2014/2017, e comunque tenuto conto delle recenti disposizioni normative, introdotte con legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare per quanto riguarda le modalità per la formulazione/presentazione delle domande di assunzione e successive proposte di assunzione, e comunque le modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni ivi previsto (si vedano in particolare commi 95 e ss. art. 1 legge cit.), con notevole consequenziale ampliamento delle preferenze esprimibili in relazione agli Ambiti territoriali.

L’odierna ricorrente ha prestato servizio nelle suddette classi di concorso AAAA-EEEE (non essendo, come precisato, ad oggi attivati presso l’Ambito territoriale indicato in sede di domanda di inclusione nelle graduatorie di II fascia gli insegnamenti relativi alla classe concorsuale PPPP), con inquadramento “docente Scuola elementare e materna”, presso l’I.C. “D. Matteucci” - Faenza Centro, con contratti a tempo determinato, come da documentazione che si allega già in data



odierna al presente ricorso, ai fini della dichiarazione e valutazione complessiva del punteggio per servizio prestato nelle medesime classi di concorso (**doc. 8** – attestati servizio “L’Arcobaleno’s School”; **doc. 9** - cedolino rata febbraio 2014 I.C. “D. Matteucci” - Faenza; **doc. 10** - cedolino rata aprile 2014 I.C. “D. Matteucci” Faenza; **doc. 11** - cedolino maggio 2014 I.C. “D. Matteucci”; **doc. 12** : cedolino rata giugno 2014 I.C. “D. Matteucci” Faenza; **doc. 13** - contratto di lavoro a tempo determinato del 18.09.2014; **doc. 14**- autocertificazione servizio contratto del 18.09.14; **doc. 15** – cedolino rata settembre 2014 I.C. “D. Matteucci” - Faenza; **doc. 16** – cedolino rata ottobre 2014 I.C. “D. Matteucci”- Faenza).

La ricorrente è dunque insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma magistrale conseguito, come sopra precisato, entro l’ a.s. 2001/2002; la stessa è tuttavia ad oggi inserita, come sopra dedotto, nelle graduatorie di circolo e d’istituto, ossia nelle graduatorie utilizzate soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato, e tantomeno per l’immissione in ruolo.

Con riguardo alla domanda formulata dalla ricorrente, va evidenziato peraltro (in tal senso, in parte, già l’art. 10, comma 5° DDL relativo alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in relazione al piano di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti), che la **Legge n. 107 del 13.07.2015**, in ultimo, ha previsto che i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento *esprimano* l’ordine di preferenza fra tutti i 101 Ambiti Territoriali (*“l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale”*) con la conseguenza che tutti i candidati docenti attualmente inseriti nelle GAE potranno concorrere all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all’ampliamento dei soggetti destinatari del piano di assunzioni; peraltro, la scelta normativa in ultimo adottata, prevedendo che il piano di immissioni in ruolo e/o ammissione al ruolo, in violazione degli obblighi conformativi di cui si avrà modo di dedurre, riguardi coloro che alla data di entrata in vigore della citata legge risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, è produttiva, *res sic stantibus*, in via immediata, e non meramente potenziale, di un danno irreparabile per l’odierna ricorrente.

Allo stato attuale, il punteggio maturato dalla ricorrente nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto nelle classi di concorso AAAA e EEEE è di punti 26 per la classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia, e di punti 15 per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria, già dichiarati in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio AA.SS. 2014/2017, e validamente riconosciuti in relazione alla posizione in graduatoria della ricorrente (si veda **doc. 17** – scheda visualizzazione posizione portale *MIUR*), e punti 2 maturati successivamente alla presentazione della domanda di inclusione in graduatoria di II fascia per il triennio 2014/2017, in virtù del servizio prestato in qualità di docente presso l’I.C. “D. Matteucci” – Faenza Centro nei mesi di settembre – ottobre



2014 (si vedano al riguardo doc. 13- 14- 15- 16, con autocertificazione/dichiarazione dei giorni di servizio, trattandosi di incarico “fino alla nomina dell’avente diritto”), costituente ultimo servizio prestato alle dipendenze del Miur, quale Amministrazione e/o Ente di appartenenza di riferimento, di cui al contratto.

Qualora si faccia riferimento, ai fini della determinazione del **punteggio**, ai titoli e al servizio da riconoscersi ai suddetti fini alla data di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, come previsto dalla suddetta recentissima legge n. 107/2015, non computando a tal fine eventuali punti/punteggio maturati in data successiva (in particolare, con riguardo al servizio prestato dalla ricorrente presso l’I.C “F. Matteucci” in Faenza – Faenza Centro, nel periodo settembre-ottobre 2014, come da contratti e cedolini sopra indicati), il punteggio maturato, alla suddetta data, ed utile ai fini dell’inclusione in graduatoria ad esaurimento, cui aversi riguardo ai fini della “rideterminazione” sulla base delle indicazioni della domanda di inclusione in GaE e relative tabelle allegate (**doc. 18** - modello fac simile domanda), di cui al D.M. n. 235/14 per l’aggiornamento delle medesime *graduatorie ad esaurimento* per il triennio 2014-2017, è di **punti 26** per classe concorsuale **AAAA**, e **punti 15** per la classe di concorso **EEEE**, ovvero comunque quello accertato sulla base dei titoli culturali e di servizio dichiarati e posseduti a tal data, dunque salva successiva valutazione del medesimo titolo di accesso, titoli culturali e/o di servizio, in virtù dei criteri di determinazione e valutazione ai fini dell’inserimento in GaE per le suddette classi di concorso, come da documentazione che integralmente, all’uopo, si allega e si produce in data odierna, con riserva di integrazione.

Come già sopra dedotto, il presente ricorso è proposto, con i motivi d’urgenza che innanzi verranno altresì chiariti, per l’inserimento della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito nell’anno scolastico 1998-1999, e dunque entro l’a.s. 2001/2002, nella terza fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), ovvero nelle graduatorie ad esaurimento riservate ai docenti abilitati ed utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato (si veda art. 399 D.Lgs. 297/1994), nonché in relazione alla promuovenda domanda per il risarcimento dei danni, altresì in forma specifica, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte, in relazione alla quale si formula riserva.

Per quanto riguarda le ragioni di diritto su cui si fonda la presente domanda, si deduce quanto segue.

In primo luogo va osservato come il **D.M. 235/2014 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (**doc. 19**), illegittimamente, e ciò per i motivi di cui innanzi, non abbia concesso ai docenti titolari del



diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, limitandosi a riconoscere ai soli docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione nelle suddette graduatorie, mediante la piattaforma telematica, cui si accede attraverso il sito istituzionale MIUR, “*Istanze on line*”.

In particolare va evidenziato come la domanda di permanenza/aggiornamento/trasferimento nelle suddette graduatorie, come previsto dagli artt. 9 commi 2° e 3° del D.M. 235/2014, avrebbe potuto (e dovuto) essere presentata ed inoltrata con modalità web; al riguardo va poi detto che l'art. 10 comma. 2° - lett. b ha previsto quale motivo di esclusione l'invio della domanda con modalità difformi da quanto previsto dal citato art. 9, commi 2° e 3°.

In concreto, la suddetta piattaforma web “*Istanze on line*” non riconoscendo quale titolo valido, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002, non consentiva (e non ha consentito) ai docenti in possesso del suddetto titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Come è noto, infatti, con **sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. 20)**, il Consiglio di Stato ha affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, statuendo che “i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”**; per cui è da affermarsi senz'altro, conseguentemente, l'obbligo per il MIUR di conformarsi a tale statuizione, di annullamento in parte qua del D.M. 235/2014, di cui alla citata pronuncia, consentendo la valida acquisizione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Difatti, come è evidente, con la citata pronuncia del Consiglio di Stato, ed in virtù di essa, non si sono svolte, in via incidentale, mere argomentazioni sulla correttezza delle previsioni normative richiamate, bensì – come correttamente deve ritenersi - con essa si è statuito l'annullamento, *in parte qua*, del DM 235/2014, nella parte in cui non ha consentito, appunto, ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Dunque, per effetto di quanto sopra, avuto riguardo agli effetti di cui all'annullamento delle citate previsioni del Decreto ministeriale, nei termini di cui alla pronuncia, l'odierna ricorrente ha inoltrato diffida con atto indirizzato al Miur e all'Ambito Territoriale di Ravenna, al fine di



consentire alla medesima l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso del titolo abilitante, ovvero, come più volte precisato, del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 (**doc. 21** - copia diffida all'inserimento in GAE).

La richiesta della ricorrente ha ricevuto riscontro con motivazione senz'altro non corretta con riferimento alle ragioni di diritto alla base del diniego, per le precisate conseguenze giuridiche ricollegabili all'annullamento *in parte qua* del citato DM 235/2014, non corretta con riguardo ai motivi di rigetto, non essendosi proceduto già con la stessa diffida (che dunque avrebbe dovuto costituire essa stessa modello per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento) altresì alla dichiarazione del punteggio (tanto più che con la suddetta diffida si invitava il MIUR a consentire la comunicazione e la dichiarazione dei titoli culturali e di servizio valutabili mediante la suddetta piattaforma telematica o mediante modalità cartacea), contraddittoria in punto di fatto e di diritto, ritenendo che la ricorrente dovesse produrre domanda su modello cartaceo di cui al D.M. 235/2014, nonostante le chiare preclusioni operative fatte rilevare con riguardo all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, e comunque con invio oltre i termini di scadenza previsti nel D.M. 235/2014, (**che aveva escluso la partecipazione dei diplomati con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**) per l'invio del suddetto modello di richiesta di inclusione (**doc. 22** - provvedimento rigetto USP RA).

In conclusione, si è escluso un generale obbligo conformativo in capo al MIUR e le competenti articolazioni e Ambiti territoriali, derivandosi, seppur implicitamente, dunque, che l'inserimento in GaE dovesse avvenire, a tal momento, senza alcun specifico contributo e/o apporto operativo e applicativo, in termini generali, da parte del Ministero odierno resistente.

Preliminarmente, prima di entrare nel merito delle domande formulate in data odierna dalla ricorrente, va osservato come sussista senz'altro, nel caso *de quo*, la giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto, come è pacifico, in seguito alla trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento) la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse è divenuta di "diritto soggettivo", ovvero ha natura e consistenza di tale diritto, in quanto concerne una "pretesa" (*rectius*: all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (al riguardo altresì Cass. Civ. Sezioni Unite, Ord. n. 16756 del 23.07.2014; Cons. di Stato, Sez. IV n. 5794 del 24.11.2014, Tar Lazio – Roma, Sez. III Bis n. 4337 del 19.04.14).

Con il presente ricorso si chiede, in data odierna, pronuncia del provvedimento d'urgenza *ante causam*, dovendosi ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris*, in quanto discendente, anche con



riferimento al merito delle istanze formulate ovvero da formularsi dalla ricorrente, dall'accertamento incidentale, seppur ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione, delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, in virtù del principio affermato dal Consiglio di Stato, si è esclusa dalle medesime l'aspirante avente diritto, escludendo la medesima dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Lo stesso DM 235/2014, relativo appunto all'aggiornamento delle GaE per il triennio 2014/2017, all'art. 11 comma 6° ha previsto che “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Come è noto, con la legge n. 124/1999 si è prevista la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti. L'art. 1 della legge 124/1999 ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs 297/1994, prevedendo che l'accesso ai ruoli avvenga per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Le graduatorie cd permanenti (*rectius* ad esaurimento) per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1 commi 2° e 7° del **DL n. 255 del 2001**, sono articolate in 3 fasce, graduate e distinte in virtù dei requisiti specificamente posseduti dagli aspiranti. In particolare, la *terza fascia delle graduatorie permanenti (ad esaurimento)*, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla **Legge 4 giugno 2004 n. 143**, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione / titolo abilitante “**comunque posseduti**”; essa è dunque utilizzabile per il conferimento del 50% delle immissioni in ruolo che siano annualmente autorizzate, in virtù del doppio canale di reclutamento previsto dalla **legge 124/1999**.

Successivamente, con la **legge 296/2006** si è proceduto alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento; in particolare, l'**art. 1 comma 605 della L. 296/2006** ha statuito “... con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni con legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008, per i docenti già in possesso di abilitazione...”.

La suddetta disposizione normativa escludeva dunque la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, facendo espressamente salvo “l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione”. Dal dato normativo si evince che la **legge finanziaria n. 296/06** ha escluso l'inserimento nella terza fascia (delle graduatorie permanenti/ad esaurimento) dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; nel caso *de quo*, la





ricorrente ha tuttavia conseguito il titolo abilitante entro l'A.S. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

L'**art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006** ha, peraltro, sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha al contempo abrogato l'**art. 1 comma 1° bis della legge 143/2004**, che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale.

Ciò premesso, deve altresì richiamarsi l'attenzione sull'**art. 2 del D.M. 175 del 1997**, il quale ha previsto espressamente: *“I titoli di studio conseguiti al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1997, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”*.

Come è noto tra l'altro, solo dopo l'anno 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, poiché, difatti, solo a partire da tal momento è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare.

Il titolo di studi *de quo* (ovvero il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) costituiva dunque, sino all'anno 2002, requisito (sufficiente) per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relativi all'insegnamento scolastico.

A tale assetto normativo, inoltre, si aggiunge il parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee (Commissione Europea, 31.01.2014) laddove si è affermata la piena abilitazione all'insegnamento del personale scolastico in possesso di diploma magistrale.

A conferma della fondatezza del diritto della ricorrente, in relazione all'assetto normativo sopra richiamato, è stato pubblicato, in ultimo, il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014**, pubblicato in G.U. n. 111 del 15.05.2014, con cui è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03813/2013 del 11.09.2013, con cui si è definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere ritenuto titolo abilitante**.

Tuttavia con il citato **D.M. 235 del 1° aprile 2014**, il Miur ha negato, implicitamente, la possibilità dell'inserimento degli aventi diritto, e dunque della ricorrente, in possesso del suddetto diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Immediatamente dopo, con **D.M. n. 353 del 22 maggio 2014** e con **D.M. n. 308 del 15 maggio 2014**, ha sanato solo in parte la posizione degli aventi diritto, e dunque della ricorrente, consentendone solo l'inserimento nella II fascia, riservata agli aspiranti in possesso di abilitazione, relativa tuttavia alle “Graduatorie di Circolo e d'Istituto” - non dunque nelle Graduatorie ad



Esaurimento (GaE) - presso cui l'odierna ricorrente risulta, presso l'Ambito Territoriale di Ravenna, iscritta ed inserita con decorrenza dall'ultimo aggiornamento per il triennio 2014-2017.

Orbene, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conseguito e posseduto dall'odierna ricorrente, costituisce dunque oggi pacificamente, titolo abilitante per accedere all'insegnamento nelle **Scuole dell'Infanzia** – classe concorso **AAAA**; nella **Scuola Primaria** – classe concorso **EEEE**, nelle cui graduatorie di II fascia (d'istituto) la ricorrente risulta essere iscritta, fermo restando il possesso di valido titolo d'accesso ed “abilitante”, e delle relative conoscenze e competenze, anche in relazione all'ulteriore classe concorsuale PPPP, indicata in domanda di inclusione in graduatoria, i cui insegnamenti non risultano attivati presso il suddetto Ambito territoriale, ma che potrebbero, potenzialmente ed in astratto, salvo ogni successiva valutazione, costituire oggetto di indicazione o preferenza all'atto della formulazione delle domande di assunzione cui far luogo nell'ambito del piano di assunzioni di cui all'art. 1 comma 95 ss. della legge 13.07.2015, n. 107.

Come affermato dal Consiglio di Stato, nella pronuncia sopra richiamata (Consiglio di Stato, n. 1973/2015), risulta fondata e corretta la pretesa all'inserimento nella terza fascia delle *graduatorie ad esaurimento, in cui* – come affermato – *gli appellanti “avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero”*, il quale, tuttavia, “anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo determinato..”.

Come già precisato, dopo la suindicata pronuncia del Consiglio di Stato, l'odierna ricorrente ha formulato diffida ai fini dell'inserimento della medesima nelle graduatorie ad esaurimento, la cui possibilità era stata espressamente esclusa ed inibita agli aspiranti docenti in possesso del suddetto titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002), in virtù di quanto sopra esposto.

E' chiaro, peraltro, che alla suindicata pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento, *in parte qua*, del citato D.M. 235/2014, non può ritenersi conseguire una mera efficacia *inter partes* (ovvero limitata alle parti del processo con riferimento e all'esito del quale si è pronunciato l'annullamento in parte qua del D.M. cit.), ma debbano essere riconosciuti, proprio in considerazione di ciò, effetti *erga omnes*, non potendo che esplicitare effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati dagli effetti dell'atto caducato (DM 235/2014), per il carattere generale, di inscindibilità ed indivisibilità del suddetto atto, ciò che peraltro non può che apparire con evidenza nel caso *de quo*.



Intanto è evidente che **il mancato inserimento** (*rectius*: rifiuto e/o negazione della possibilità di inserimento) **della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento**, comporta l'esclusione (palesamente illegittima, in considerazione delle deduzioni sopra svolte) della medesima dall'imminente piano di immissioni in ruolo; **il danno** (già di per sé "ingiusto" e rilevante, alla luce di tutte le circostanze in fatto ed in diritto richiamate), assume nel caso *de quo*, proprio in considerazione della recentissima approvazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in G.U. del 15.07.2015, che ha confermato e dato normativa attuazione al piano straordinario di assunzioni di oltre 100.000 docenti previsto dalla legge di stabilità 2015, da completarsi, quanto agli adempimenti e alle formalizzazioni dei medesimi, **entro il mese di agosto 2015** (si vedano in particolare le "prescrizioni" normative contenute nell'art. 1 commi 95 e ss. della citata legge), **con successiva immediata soppressione delle graduatorie ad esaurimento, si appalesa imminente ed irreparabile**, tale dunque da giustificare, già nell'immediato, per le evidenti ragioni d'urgenza sottese all'attuazione, entro tale termine, delle suddette previsioni normative, la pronuncia di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., stante, peraltro, la piena fondatezza e correttezza della domanda formulata dalla ricorrente, essendo pienamente sussistente nel caso *de quo*, ai fini dell'affermazione del diritto all'inclusione, *a pieno titolo*, della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento citate, il *fumus boni iuris*, da valutarsi ai fini dell'emissione del provvedimento in via cautelare.

La ricorrente, infatti, se non inserita nell'immediato nelle citate graduatorie ad esaurimento, sarà definitivamente esclusa da tale definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari inseriti in tali graduatorie, *specie in considerazione dell'ulteriore previsione della immediata successiva soppressione delle medesime graduatorie*. Difatti, se il MIUR e le Amministrazioni resistenti hanno negato - in fatto - ad oggi qualsivoglia obbligo conformativo, in concreto, in conseguenza dell'annullamento, *in parte qua*, delle citate previsioni del DM 235/2014, negando dunque che da tale annullamento potessero discendere degli effetti nell'immediato ed in via generale, essendo a tal data ancora vigenti e sussistenti le suddette graduatorie, è chiaro che tanto più verrà negato, in concreto, qualsivoglia diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie dopo l'avvenuta soppressione delle stesse, per effetto delle recentissime previsioni normative così introdotte, con notevole difficoltà dell'odierna ricorrente ad ottenere adeguata tutela, con la conseguenza che detta tutela potrebbe, nel proseguo, essere limitata ad una mera tutela risarcitoria, in via generica, comunque con notevole aggravio della posizione processuale della ricorrente, e potenziale vanificazione dell'azione promossa in giudizio.



Si chiede comunque sin da oggi, che lo stesso *danno* sia all'uopo, nel proseguo, risarcito in via specifica, con la **condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari all'inserimento della ricorrente nella graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Ravenna, per le classi concorsuali AAAA – Scuola dell'infanzia, e EEEE-Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di formulazione della presente domanda giudiziale.**

Ciò premesso deve dunque ritenersi sussistere, nel caso *de quo*, il ***periculum in mora*** ai fini dell'emissione di una misura cautelare *ante causam*, potendo certamente risultare tardiva un'eventuale misura cautelare, volta a consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, in corso di causa, ciò proprio in considerazione dell'espressa previsione della recentissima legge n. 107 del 13.07.2015, che ha previsto che gli adempimenti e le formalità relativi alle assunzioni dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento debbano avvenire entro il mese di agosto 2015, con successiva soppressione, esauriti tali adempimenti e tutte le attività prescritte dalle norme richiamate, delle graduatorie ad esaurimento.

Con tale istanza cautelare, rivolta al Giudice del Lavoro dell'On.le Tribunale, la ricorrente chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti – convenute di consentire alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal Miur per la presentazione e ricezione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali AAAA – EEEE, ovvero che autorizzi e consenta alla ricorrente di presentare valida domanda in forma cartacea, propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, valutabili ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, e quindi ai fini della collocazione della posizione della medesima ricorrente nelle citate graduatorie, al pari degli aventi diritto.

Peraltro è stato previsto, nella suddetta legge n. 107 del 13.07.2015, che i soggetti interessati – docenti aventi diritto esprimano l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali; a ciò consegue che candidati con punteggio basso, con ridotte possibilità di impiego – assunzione nel proprio originario ambito territoriale, presso il quale abbiano precedentemente presentato domanda di inclusione in graduatoria, potranno trovarsi invece in posizione migliore al fine di conseguire, già a partire dall'imminente A.S. 2015-2016, l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali in relazione ai quali è stata espressa preferenza.

Una pronuncia e/o provvedimento giudiziale che intervenisse in momento successivo (*rectius*: all'attuazione, peraltro in così breve tempo, del piano straordinario di assunzioni) potrebbe essere



inidonea a realizzare l'interesse perseguito con l'azione promossa in giudizio, ovvero idonea a realizzare solo in parte l'interesse della parte che ha agito in giudizio, con serio pregiudizio per una tutela effettiva della posizione della ricorrente, ed ulteriore aggravarsi del danno, e ciò anche in riferimento alla complessità degli atti – cui si è fatto ora riferimento - da porsi in essere dalle stesse Amministrazioni resistenti, e dunque per la possibilità di invalidazione delle assunzioni cui eventualmente, *medio tempore*, si sia fatto luogo in dipendenza del riferito piano straordinario di assunzioni, che potrebbe – in concreto – appalesarsi quale ulteriore motivo ostativo ad una piena tutela.

A tal proposito, risulta opportuno richiamare le previsioni della recente **legge 13 luglio 2015, n. 107** (in G.U. del 15.07.2015), in particolare i commi 95 e ss. dell'art. 1 della citata.

In particolare, il **comma 95** dispone: “Per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, ***al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012....***”

A decorrere dall'a.s. 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria”.

Il successivo **comma 96** prevede che “sono assunti a tempo indeterminato, nei limiti dei posti di cui all'art. 95:

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre banditi con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012.....;
- b) i soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605 lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, *esclusivamente con il punteggio ed i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017*”.

Il **comma 97** dispone che “al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lett. b e c, partecipano i soggetti ***che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità ed il rispetto dei termini stabiliti dal comma 103.***”



Il **comma 98** dispone che i soggetti suindicati, di cui al comma 96, **sono assunti entro il 15 settembre 2015**, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95; in particolare, in deroga all'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lett. a) e b) **che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alla lett. a) del comma 98, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nei limiti in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lett. a), secondo le procedure nazionali di cui al comma 100 (lett. b comma 98).**

In deroga all'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, è previsto altresì (**comma 98 lett. c**) che i soggetti di cui al comma 96, lett. a) e b), che non risultino destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alla *lett. a* e *lett. b* del comma 98, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nei limiti dei posti di cui alla tabella 1, secondo le procedure nazionali di cui al comma 100.

Il successivo **comma 100** prevede inoltre, come precisato, che “i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lett. b) e lett. c), se in possesso delle relative specializzazioni, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. *Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale*”.

Il **comma 103** dispone, per le finalità di cui ai commi da 95 a 105, la pubblicazione di un pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale, relativamente alle domande di assunzione e all'espressione delle preferenze, e conseguenti proposte di assunzione, accettazione e/o rinuncia.

Infine il **comma 105** dispone espressamente: “**A decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96 lett. b, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratto di qualsiasi tipo e durata**”.

Per quanto riguarda le “fasi” del piano straordinario di assunzioni richiamate nelle disposizioni citate, le relative regole e modalità di attuazione sono indicate nel *Decreto Dipartimentale – Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 767 del 17 luglio 2015*, recante “**Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107**” (doc. 23).

In particolare l'art. 4 del suddetto decreto, disciplinante i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al piano assunzionale, prevede che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1° lettere a) e b) del medesimo Decreto, che intendano partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure del piano straordinario di assunzioni, “devono presentare un'unica domanda esclusivamente attraverso **Polis – Presentazione On-line delle Istanze**, raggiungibile dalla *home page* del sito Internet del Ministero [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)”.



Il comma 2° dell'art. 4 del citato Decreto del 17.07.2015, precisa che a tal fine è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – del 21 luglio 2015, avviso avente valore di notifica a tutti gli effetti; l'avviso è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 55 – IV serie del 21.07.2015**.

Il successivo comma 3° dell'art. 4 del medesimo decreto prevede che le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni, ovvero la domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze, le proposte di assunzione, l'accettazione o la rinuncia avvengono esclusivamente attraverso l'uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il successivo comma 4° dispone espressamente che “le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 3° non sono prese in considerazione”.

E' infine previsto (**comma 8°**) che **i candidati possono presentare le domande secondo le modalità descritte ai precedenti commi a partire dalle ore 9,00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14 del 14 agosto 2015**.

Il suddetto piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, cui seguirà, come espressamente previsto, la soppressione delle graduatorie ad esaurimento, è dunque destinato ad essere attuato in tempi brevissimi, tanto più che le stesse “**domande di assunzione**” quale atto iniziale di tale *iter*, che necessariamente dovranno precedere le proposte di assunzione e i relativi connessi adempimenti, dovranno essere formulate e presentate – tra l'altro esclusivamente con le note modalità richiamate – **entro il 14 agosto 2015**.

Sussistono, dunque, evidenti e fondate ragioni di urgenza alla base del presente ricorso, e della domanda cautelare, essendo evidente che i tempi legati all'ordinaria cognizione, o l'eventuale pronuncia di provvedimento in corso di causa, sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato nel presente giudizio.

Come peraltro in più occasioni fatto rilevare, lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito la rilevanza del pregiudizio, in generale, in relazione alle posizioni sostanziali interessate, in considerazione del fatto che chi versi nella citata situazione e/o condizione soggettiva, come enunciata altresì nel presente ricorso, appartiene al personale c.d. precario, e per cui dunque, *a fortiori*, l'ingresso nelle graduatorie “costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad un'occupazione stabile”.

Al riguardo si precisa che l'odierna ricorrente non svolge attualmente attività lavorativa, ed è dunque disoccupata (**doc. 24** – autocertificazione dello stato occupazionale).

Come tra l'altro già evidenziato, in passato, nell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'eventuale aggravamento, in termini amministrativi e organizzativi, di tali procedure di assunzione (*rectius*: piani straordinari di assunzione) sono, in tal caso, in conseguenza delle inclusioni in



graduatoria, idonei a costituire, per le amministrazioni interessate, un danno certamente inferiore rispetto al prospettabile rischio della loro invalidazione, rischio che, in termini generali, deve ritenersi essere stato preso in considerazione dalle stesse amministrazioni, che le stesse hanno accettato, e di cui si sono fatte, *res sic stantibus*, consapevolmente carico, non consentendo, appunto, in concreto, agli aspiranti aventi diritto di poter correttamente esercitare il proprio diritto, ovvero non ponendo in essere, *medio tempore*, alcuna attività volta a consentirne il corretto efficace esercizio.

Tutto ciò premesso, può concludersi per la fondatezza della presente domanda cautelare, sussistendo, in modo certo, sia il *fumus boni iuris*, come peraltro inequivocabilmente emergente da tutte le deduzioni ed i rilievi, in diritto, nonché in fatto, esposti nel presente ricorso, sia, altrettanto pienamente, il *periculum in mora*, quale ulteriore presupposto della domanda cautelare di cui al presente ricorso, deducendosi altresì che il tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio cautelare, è di per sé potenzialmente lesivo dei diritti della ricorrente, sotto il profilo della irreparabile perdita del proprio diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, nonché delle chances di impiego ed assunzione in virtù dell'attuazione del richiamato piano di assunzioni.

Concludendo, la mancata adozione del provvedimento, in via cautelare, è tale da comportare un danno grave ed irreparabile per la posizione dell'odierna ricorrente; al contempo deve ritenersi che nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi, riferibili, rispettivamente alle parti resistenti e all'odierna ricorrente, debba, senz'altro, essere attribuita prevalente tutela, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, alla posizione dell'odierna ricorrente, proprio in considerazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla posizione della ricorrente dalla mancata inclusione a pieno titolo nelle suddette graduatorie ad esaurimento, cui è correlata l'immissione in ruolo.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Sig.ra Carmela D'Argento, come in premessa rappresentata, difesa, e domiciliata,

#### ***conclude***

affinchè Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti conclusioni:

#### **- In via cautelare:**

***inaudita altera parte***, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, e solo in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di provvedere previa fissazione di





udienza di comparizione, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ovvero Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna (BO) alla via de' Castagnoli n. 1 (C.F. 80062970373), nonché Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Ravenna (RA) alla via di Roma n. 69 (C.F. 80007160395), **ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di consentire alla ricorrente Carmela D'Argento**, nata a San Severo (FG) il 23.08.1979 ed ivi residente alla via Mario Carli n. 35 , codice fiscale DRG CML 79M63 I158D, **la presentazione e l'inoltro della domanda di inserimento della medesima ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017**, consentendo l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero consentendo e ritenendo utilmente prodotta la domanda da inoltrarsi in forma cartacea, con le modalità e nei termini all'uopo da indicarsi, con l'indicazione dei titoli e servizi valutabili a tal fine dal Miur, e comunque dalle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza;
- **disporre, per l'effetto, l'inserimento a pieno titolo dell'odierna ricorrente, come sopra generalizzata, nella terza fascia delle graduatorie definitive ad esaurimento della Provincia - Ambito Territoriale di Ravenna, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con i punti e la posizione spettanti**, onde consentire alla medesima di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, ponendo, in via consequenziale, la ricorrente nella medesima posizione di diritto degli aspiranti aventi diritto già inclusi ed inseriti in graduatoria, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti e delle modalità di preferenza previste dalle suddette disposizioni;
- **ordinare alle Amministrazioni convenute di accogliere, ad ogni effetto, la conseguente domanda della ricorrente di inserimento nelle suddette graduatorie, per le suddette classi di concorso**, e dunque la domanda di partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, ai sensi della legge n. 107 del 13.07.2015, con riferimento ad ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale, **ovvero consentire alla ricorrente la valida**



**presentazione della domanda di assunzione, secondo le modalità cui fa rinvio il comma 103, art. 1 legge 13.07.2015 n. 107.**

- ***In via di mero subordine***, nella denegata ipotesi in cui la ricorrente non possa partecipare al piano straordinario di assunzioni tempo indeterminato del personale docente in conseguenza del mancato reinserimento in graduatoria nei termini indicati, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia condannare il MIUR e le Amministrazioni resistenti a *riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per il triennio aa.ss. 2014/2017*, per le classi concorsuali AAAA - Scuola dell'Infanzia e EEEE – Scuola Primaria, così come rettificata per effetto dell'inserimento dell'odierna ricorrente, onde consentire alla ricorrente di risultare destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, ai sensi delle previsioni di legge.
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio a favore di parte ricorrente".  
***Nel merito***, si chiede, sin da oggi, che Voglia l'Ill.mo Giudice adito confermare gli eventuali provvedimenti assunti, inaudita altera parte ovvero nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti, ovvero, qualora ritenuto, fissare termini per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito, ove la ricorrente, come rappresentata e difesa, rassegnare le seguenti conclusioni:  
 “ Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi o consequenziali, il diritto della ricorrente Carmela D'Argento, nata a San Severo (FG) il 23.08.1979 ed ivi residente alla via Mario Carli, codice fiscale DRG CML79M63 I158D, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per le classi di concorso **AAAA** e **EEEE**, presso l'Ambito Territoriale della provincia di Ravenna, così come da domanda per l'inserimento formulata dalla ricorrente, con i punti e la posizione spettanti, avuto riguardo alla dichiarazione dei titoli culturali e/o di servizio da formularsi, e alla valutazione della domanda all'uopo dariceversi ed accogliersi, ai suddetti fini, dalle Amministrazioni convenute, ovvero con il diverso punteggio accertato, in virtù di quanto già richiesto nelle conclusioni rassegnate con la domanda cautelare.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio rispettivo ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e EEEE, per la provincia di Ravenna, con il punteggio dichiarato dalla ricorrente all'atto della formulazione della domanda di inserimento, così in virtù delle dichiarazioni ed attestazioni già allegate al ricorso, o con il diverso punteggio accertato.
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cnap come per legge, e spese generali ”.



Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa domanda per richiedere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'odierna ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni convenute.

**Si producono e si versano in atti i seguenti documenti:**

- 1) Copia diploma magistrale con attestazione di conformità all'originale.
- 2) Copia attestato di qualifica professionale.
- 3) Mod. A1 graduatorie II fascia AA.SS. 2014/2017.
- 4) Mod. B graduatorie II fascia AA.SS. 2014/2017.
- 5) Lettera trasmissione documentazione I.C. "G.Novello".
- 6) Scansione domanda inclusione III fascia AA.SS. 2011/2014 (all. lettera trasmissione sub doc. 5).
- 7) Mod. B graduatorie III fascia AA.SS. 2011-2014.
- 8) Attestati servizio "L'Arcobaleno's School".
- 9) Cedolino rata febbraio 2014 per servizio presso I.C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 10) Cedolino rata aprile 2014 – I.C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 11) Cedolino rata maggio 2014 – I.C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 12) Cedolino rata giugno 2014 – I.C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 13) Contratto di lavoro a tempo determinato del 18.09.2014.
- 14) Autocertificazione servizio contratto del 18.09.2014.
- 15) Cedolino rata settembre 2014 – I.C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 16) Cedolino rata ottobre 2014 – I. C. "D. Matteucci" – Faenza.
- 17) Scheda di visualizzazione posizione - graduatoria II fascia - portale Miur.
- 18) Modello domanda per inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) rif. D.M. 235/2014.
- 19) D.M. n. 235/2014 del 01.04.2014.
- 20) Sentenza C.d.S 16.04.2015, n. 1973.
- 21) Copia diffida all'inserimento in GaE.
- 22) Provvedimento di rigetto USP-AT Ravenna.
- 23) Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 767 del 17 luglio 2015.
- 24) Autocertificazione stato occupazionale.
- 25) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale ed economica.

L'Avv. Elda Bisceglia e l'Avv. Ciro Franco dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al procedimento all'indirizzo pec [bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it), ovvero a mezzo fax al n. telefax 0522 766687.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, e che il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare, complessivo, inferiore ad € 34.107,32, come da dichiarazione che si produce e deposita (**doc. 25**).

Con espressa riserva di precisazione ed integrazione delle conclusioni formulate.

Con osservanza.

San Severo, 30.07.2015

Avv. Elda Bisceglia

Avv. Ciro Franco

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I procuratori, avv. Elda Bisceglia e avv. Ciro Franco, in virtù di mandato in calce conferito dalla ricorrente, Sig.ra Carmela D'Argento, come nel presente atto generalizzata, ovvero rilasciato su foglio separato, come in atti indicato,

***PREMESSO***

- che il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA – EEEE, valide per il triennio AA.SS. 2014-2017;
- che, ai fini della rituale ed integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ovvero a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA – EEEE, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'odierna ricorrente;
- che controinteressati sono anche tutti i docenti di tutte le Province d'Italia, ovvero di tutti gli Ambiti Territoriali attualmente iscritti, ovvero inseriti con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per le suddette classi di concorso AAAA – EEEE;

***Ritenuto***



- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che venga pubblicato, a tal fine, sulla Gazzetta Ufficiale, un sunto del ricorso;
- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata, sotto tal profilo (si veda anche Consiglio di Stato, IV Sez., n. 106 del 19.02.1990);
- che la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre onerosa per la ricorrente;
- che il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che il Giudice amministrativo ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento su cui si controverte (tra le tante, TAR Lazio n. 176/09);
- che anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa in ragione dell'urgenza della procedura, delle peculiarità del caso (ravvisabili nel numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, nonché esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale), che giustificano il ricorso all'autorizzazione di notifica nei termini indicati da parte odierna ricorrente;

#### ***Rilevato inoltre***

- che la notifica con pubblicazione su sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15));

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente, come rappresentata e difesa dagli scriventi procuratori

#### **FORMULA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalle legge, ovvero in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e, all'uopo, del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR, ed affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;



- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con osservanza.

San Severo, 30.07.2015

Avv. Elda Bisceglia

Avv. Ciro Franco

